



ras tutela giudiziaria

# PROGRAMMA ASSICURAZIONE PIANETA CASA

Mod. PC01 Ed. 03/2007



Gentile Cliente,  
ci complimentiamo con Lei per aver scelto PIANETA CASA®.

PIANETA CASA è un servizio assicurativo dedicato alla tutela e alla protezione del Suo patrimonio e delle Sue abitazioni.

Gli elementi significativi che caratterizzano questo contratto sono:

- le garanzie "all risks" del settore Incendio. La formulazione contrattuale non prevede, come nelle polizze tradizionali, una elencazione di eventi garantiti, bensì uno schema in base al quale è tutto coperto, salvo quanto escluso o regolamentato in via particolare;
- tutte le garanzie di polizza sono prestate a "primo rischio assoluto", ciò significa che non è necessario che si verifichi la congruità delle somme assicurate rispetto all'effettivo valore dei beni; la somma assicurata rappresenta, infatti, il limite di indennizzo/risarcimento previsto nel contratto.

PIANETA CASA è composta da una serie di moduli selezionabili singolarmente o congiuntamente, in funzione delle Sue esigenze:

#### **INCENDIO ALL RISKS**

prevede il pagamento di una somma in caso di danni materiali e diretti subiti dai locali di abitazione e/o dalle cose contenute nell'abitazione stessa. Sono compresi i danni causati da qualsiasi evento, ad eccezione dei danni specificati nell'apposito elenco di esclusioni e ferme le eventuali particolari regolamentazioni relative ad alcuni eventi.

È prevista l'assistenza di un pronto intervento da parte di artigiani, quali fabbri, elettricisti, idraulici, per aiutare l'Assicurato a fronteggiare le situazioni di emergenza strettamente legate alla proprietà e/o alla conduzione dell'abitazione.

#### **FURTO E RAPINA**

prevede il pagamento di una somma in caso di furto o rapina verificatisi nell'abitazione. La garanzia è estendibile all'esterno dell'abitazione per le ipotesi di scippo, rapina, furto a seguito di malore ed altri eventi con riferimento a pellicce, preziosi, valori, capi di abbigliamento ed oggetti di ornamento personale in genere.

#### **RESPONSABILITA' CIVILE**

ha lo scopo di conservare l'integrità del patrimonio nel caso si sia tenuti, quali civilmente responsabili, a risarcire i danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dell'abitazione o comunque nell'ambito della vita privata, per effetto di un comportamento colposo proprio o dei familiari conviventi.

#### **TUTELA GIUDIZIARIA**

assicura gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato quali ad esempio le spese per l'intervento di un legale, le spese di un eventuale perito, la difesa contro imputazioni per reati colposi e molti altri eventi.

#### **ASSISTENZA CASA**

questa garanzia prevede l'assistenza di un pronto intervento da parte di artigiani, quali fabbri, elettricisti, idraulici, per aiutare l'Assicurato a fronteggiare le situazioni di emergenza strettamente legate alla proprietà e/o alla conduzione dell'abitazione.

L'attivazione di tutte le garanzie disponibili Le garantisce una tutela completa ed efficace del Suo patrimonio.

Con tale prodotto, dedicato esclusivamente ai clienti di UniCredit Banca S.p.A., Lei ha a disposizione la consolidata esperienza in campo assicurativo di:

CREDITRAS ASSICURAZIONI, Compagnia di assicurazione partecipata da UniCredit Banca e da Allianz.

**UniCredit Banca S.p.A.** è comunque sin da ora a Sua disposizione per tutti i chiarimenti o le ulteriori informazioni di cui avrà bisogno.

Con i migliori saluti.



---

## Nota informativa al Contraente

---

### Rami danni - Non Auto

---

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 Marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 Maggio 1995).

La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

---

#### **1 Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)**

L'impresa assicuratrice è la CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A.

##### **Sede legale**

Corso Italia, 23 - 20122 MILANO (Italia)

##### **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 19.03.1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31.03.1990.

#### **Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice)**

L'impresa assicuratrice è la RAS Tutela Giudiziaria S.p.A.

##### **Sede legale**

Corso Italia, 23 - 20122 MILANO (Italia)

##### **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 23.04.1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10.05.1988.

---

Informazioni  
relative alla  
Società

#### **2**

#### **Contratto di assicurazione**

L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto.

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, dell'assicuratore.

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi d'assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.

In caso di pagamento frazionato del premio può essere prevista l'applicazione di un'addizionale.

##### **Legislazione applicabile al Contratto**

La legislazione applicabile al Contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

##### **Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto**

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

##### **Reclami in merito al Contratto**

**Qualora le parti scelgano di applicare al contratto la legislazione italiana**, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

##### **CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.A.**

Servizio Clienti

Corso Italia 23 – 20122 MILANO (Italia)

Numero verde 800-116633 (Centrale Operativa CREDITRAS ON LINE)

Fax 0272169145 - fax 0272165028

Indirizzo e-mail [info\\_creditras@allianz.it](mailto:info_creditras@allianz.it)

**La Centrale Operativa CREDITRAS ON LINE è sempre pronta a fornire al Cliente tutte le informazioni inerenti la denuncia del sinistro, nonché verificare lo stato di avanzamento del sinistro stesso.**

Informazioni  
relative al  
Contratto

## **RAS Tutela Giudiziaria S.p.A.**

Servizio Clienti

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

### **ISVAP**

Servizio Tutela degli Utenti,  
Via del Quirinale, 21, 00187 ROMA

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

**Nel caso invece in cui le parti scelgano di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana**, l'organo competente sarà quello eventualmente previsto dalla specifica legislazione.

Il Contraente potrà comunque rivolgersi all'ISVAP che faciliterà le comunicazioni ed i rapporti con il suddetto organo di vigilanza straniero.

**3**

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quelle relative al Contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

### **Avvertenze**


#### **Informazioni in corso di contratto**

**La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale** e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.

Data la molteplicità delle tipologie di assicurazioni contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.


CreditRas Assicurazioni S.p.A.

C. Candia - G. Aiello



Ras Tutela Giudiziaria S.p.A.

M. C. Grego - G. Grava



---

# INDICE

---

## INCENDIO ALL RISKS

- RISCHI ASSICURATI	Pag.	9
- BENI ASSICURATI	Pag.	12
- OPERATIVITA' DELLE GARANZIE	Pag.	13
- IN CASO DI SINISTRO	Pag.	14
- CLAUSOLE PARTICOLARI	Pag.	16

## ASSISTENZA CASA

- GARANZIE PRESTATE	Pag.	17
- IN CASO DI SINISTRO	Pag.	18

## FURTO E RAPINA

- RISCHI ASSICURATI	Pag.	19
- BENI ASSICURATI	Pag.	20
- OPERATIVITA' DELLE GARANZIE	Pag.	21
- IN CASO DI SINISTRO	Pag.	22

## RESPONSABILITA' CIVILE

- RISCHI ASSICURATI	Pag.	25
- OPERATIVITA' DELLE GARANZIE	Pag.	27
- IN CASO DI SINISTRO	Pag.	28

## TUTELA GIUDIZIARIA

- RISCHI ASSICURATI	Pag.	29
- OPERATIVITA' DELLE GARANZIE	Pag.	30
- IN CASO DI SINISTRO	Pag.	31

<b>DEFINIZIONI</b>	Pag.	32
--------------------	------	----

<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	Pag.	33
---	------	----



## INCENDIO ALL RISKS

### • RISCHI ASSICURATI

#### Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza, fino alla concorrenza delle somme assicurate, i danni materiali e diretti ai beni assicurati **causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa**, compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati dall'Assicurato e/o da altre persone allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso.

La Società inoltre rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza e nei limiti delle somme assicurate:

- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare ad idonea discarica e smaltire i residui del sinistro, **fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato**;
- le spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi dei beni posti nei locali indicati in polizza e/o nelle eventuali dipendenze, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000**;
- le spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili od in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato, nel caso in cui i locali destinati ad abitazione principale siano resi obiettivamente inagibili, **fino alla concorrenza di € 50 giornalieri per persona con il massimo di € 2.500 per nucleo familiare**.

Vengono altresì indennizzate le spese per il **rimpiazzo del combustibile** (gas, nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio dei locali, **fino alla concorrenza di € 2.500 nei limiti della somma assicurata**.

#### Rischi esclusi

##### a) Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:

- dolo dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, trasudamento e infiltrazione;
- funghi, microrganismi, muffa e batteri e vegetali in genere;
- ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dei beni assicurati;

nonché i danni subiti da alberi, piante, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto riportato nell'Art. "Oggetto dell'assicurazione".

##### b) Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni verificatisi in relazione ai seguenti eventi:

- atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
- esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- inondazione, alluvione, eruzione vulcanica, mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina, cedimento, franamento o smottamento del terreno, terremoto, bradisismo, valanghe, slavine e spostamenti d'aria da queste provocati.

##### c) Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati e/o derivati da:

- furto, rapina, estorsione, scippo, smarrimento, malversazione, appropriazione indebita, truffa, saccheggio o imputabili ad ammanchi o perdite riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- guasti e/o rotture cagionate dai ladri per introdursi nei locali e quelli cagionati all'interno di quest'ultimi dai ladri stessi per commettere o tentare di commettere il furto o la rapina;
- difetti noti all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata nonché i danni dei quali per legge o per contratto deve rispondere il costruttore o il venditore;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica e da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- gelo;
- animali ed insetti in genere;
- montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura;
- errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di installazione e di fabbricazione;
- vizi di materiale, difetti di fusione e vizio del prodotto;
- crollo totale e/o parziale a seguito di collasso strutturale;
- usura, logoramento, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e da naturale e/o graduale deterioramento;

**se in conseguenza degli eventi di cui al comma c) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, verrà indennizzata la sola parte di danno non altrimenti esclusa.**

d) **Sono esclusi dall'assicurazione i danni, salvo che siano provocati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione nonché dagli eventi disciplinati nel successivo articolo "Delimitazioni", causati e/o derivati da:**

- guasti e/o rotture in genere a seguito di cadute, urti, sovraccarico ed escursioni termiche;
- guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento;
- bagnatura e/o allagamento;
- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero, mancato o anormale riscaldamento e/o climatizzazione subita dai beni assicurati;
- dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos e vasche;
- assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;
- distacco di intonaci, di cornicioni, di gronde, di tappezzerie, di moquettes, di pavimentazioni, di affreschi e di dipinti murali;
- ammaccature, deformazioni, lacerazioni, graffi, macchie, bruciature e danni di natura estetica;
- fermentazione, evaporazione, sublimazione e liquefazione;

**se in conseguenza degli eventi di cui al comma d) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, verrà indennizzata la sola parte di danno non altrimenti esclusa.**

e) **Sono esclusi dall'assicurazione i danni di:**

- perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
- indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
  - uso di internet o intranet;
  - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
  - computer virus o software simili;
  - uso di indirizzi internet, siti-web o intranet.;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet;
- violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale
- violazione della legge 675/96 e successive modifiche e integrazione/i;

**se in conseguenza degli eventi di cui al comma e) derivi altro danno indennizzabile a termini di polizza, verrà indennizzata la sola parte di danno non altrimenti esclusa.**

## **Delimitazioni**

Relativamente ai danni materiali e diretti ai beni assicurati:

- causati da urto di veicoli stradali o di natanti, vengono indennizzati i soli danni causati dai veicoli o dai natanti stessi non appartenenti e non in uso all'Assicurato, nonché i danni causati dalla caduta di aeromobili e altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate o meteoriti;
- causati da caduta di ascensori, montacarichi e antenne radioteletrasmittenti, vengono indennizzati oltre i danni ai beni assicurati anche quelli subiti dalla cabina e relative parti meccaniche ed elettriche dell'impianto nonché quelli subiti dalle antenne;
- causati da bagnatura e/o allagamento a seguito di fuoriuscita di liquidi, vengono indennizzati i soli danni da fuoriuscita di liquidi a seguito di:
  - rottura accidentale o guasto degli impianti idrici, di riscaldamento, igienici, pluviali, grondaie, e altri impianti tecnici esistenti nel fabbricato;
  - rottura accidentale o guasto di apparecchi elettrodomestici o dei relativi raccordi;
  - rigurgito di fognature e traboccamento di condotti e pluviali.

### **Sono inoltre esclusi i danni:**

- causati da rotture originate da gelo:
  - di condotti installati all'esterno del fabbricato o interrati;
  - di condotti posti in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con l'impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- causati da umidità e stillicidio;
- causati da rigurgito di fognature pubbliche.

Solo in caso di danni causati da bagnatura e/o allagamento a seguito di fuoriuscita di liquidi indennizzabili a termini di polizza vengono rimborsate, **fino alla concorrenza di € 1.000**, le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le condutture - compresi i relativi raccordi - collocate nei muri e nei pavimenti, nelle quali la rottura accidentale si è verificata nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione o il ripristino di parti dei locali assicurati.

- causati da fenomeno elettrico, **l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di € 2.000.**

### **Sono inoltre esclusi i danni:**

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
- causati da atti vandalici o dolosi, vengono indennizzati i danni di incendio, esplosione e scoppio anche se causati da ordigni esplosivi, nonché gli altri danni anche se verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio.

**Sono inoltre esclusi i danni causati da inquinamento e/o contaminazione da materiale chimico e/o biologico.**

**Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, recedere dalla presente condizione con preavviso di 30 giorni.** In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa - al netto delle imposte - la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso. Alla prima scadenza annuale successiva alla data di efficacia del recesso, la Società provvederà comunque alla sostituzione della polizza eliminando la presente condizione.

- causati dal fulmine, vengono indennizzati oltre i danni ai beni assicurati anche quelli causati, ai beni stessi, da quanto fatto crollare dal fulmine.

**Sono inoltre esclusi i danni** di fenomeno elettrico ad apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici.

- causati da fenomeni atmosferici, vengono indennizzati i soli danni:
  - causati da uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, tromba d'aria e grandine;
  - verificatisi all'interno dei locali e al loro contenuto, purchè avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici di cui sopra.

**Sono inoltre esclusi i danni:**

- causati da:
  - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
  - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
  - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
  - gelo e sovraccarico di neve;
  - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- subiti da:
  - alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni in genere;
  - tendoni e pannelli solari comprese le relative intelaiature di sostegno;
  - beni mobili all'aperto posti su terrazze, balconi, verande e spazi non riparati.
- causati da sovraccarico di neve, vengono indennizzati i soli danni da crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati, nonché i conseguenti danni di bagnatura e/o allagamento.

**Sono inoltre esclusi i danni:**

- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto e/o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine.
- causati alle lastre di cristallo, vetro ed altri materiali trasparenti, vengono indennizzate, **fino alla concorrenza di € 1.000**, le spese sostenute per la sostituzione delle lastre danneggiate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto ed installazione. Sono compresi anche i danni subiti dai lampadari appesi o fissati ai soffitti a seguito di loro caduta.

**Non sono comunque comprese le rotture:**

- derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sui lampadari o sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici;
- derivanti da rimozione dei lampadari o delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- di lampadari o di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti.

**Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.**

### **Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza della somma assicurata**, di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti alle cose di terzi causati da incendio, esplosione o scoppio a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa, **nel limite del 10% della somma assicurata**, ai danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo e da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché tali danni siano conseguenti a sinistri risarcibili a termini della presente garanzia.

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.**

**Non sono considerati terzi** il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente. Tuttavia - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono considerati terzi.

### **Assistenza casa**

Sono automaticamente operanti le garanzie del settore Assistenza casa.

## • BENI ASSICURATI

La Società assicura:

### Locali

I locali di abitazione di proprietà dell'Assicurato, che costituiscano un intero fabbricato o parte di esso, compresi:

- fissi, infissi, opere di fondazione ed interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di segnalazione e comunicazione;
- dipendenze anche in corpo separato, destinate a contenere cose di normale dotazione di una abitazione - compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero ed i veicoli privati - o destinate a contenere animali domestici, da cortile, relative attrezzature e mangimi.
- recinzioni, cancelli anche automatici, strade e viali privati, attrezzature dei giardini e dei parchi escluse le piante;
- ascensori, montacarichi, scale mobili ed altri impianti ed installazioni immobili per natura o per destinazione, ivi compresi campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco, antenne radioteletrasmittenti, pannelli solari, nonché affreschi e statue non aventi valore artistico.

Se l'assicurazione è stipulata per singole porzioni di fabbricato in condominio, copre anche le relative quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

### Rischio Locativo

Nel caso in cui l'Assicurato sia conduttore non proprietario dei locali, la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 Codice Civile, risponde - nei limiti della somma assicurata - dei danni materiali e diretti ai locali, tenuti in locazione, causati dagli eventi previsti in polizza.

### Contenuto

Il contenuto dei locali dell'abitazione dell'Assicurato costituito da:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue, **con il massimo indennizzo di € 15.000 per singolo oggetto**;
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radioteletrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
- il contenuto dei locali delle dipendenze - anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata con il massimo di € 500 per singolo oggetto.

**Restano esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.**

### Preziosi

I preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso - **con il limite di indennizzo di € 1.500** - il denaro.

### Contenuto e preziosi in villeggiatura

Il vestiario e gli oggetti personali, i preziosi, il denaro ed i valori quando siano portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura, compresa la dimora secondaria - **purché ubicati in Europa - limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate per l'abitazione principale.**

### Contenuto e Preziosi in riparazione

Gli oggetti personali, i capi di vestiario ed i preziosi temporaneamente in riparazione presso terzi, **fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate.**

### Lastre

Le lastre di cristallo e vetro in genere, fisse nelle loro installazioni, scorrevoli su guide, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni ed i lampadari fissati ai soffitti.

Nel caso di abitazione locata, in uso o comodato a terzi, si assicura il solo "Contenuto" di proprietà dell'Assicurato.

## • OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

### Rivalutazione annuale

Ad ogni scadenza annuale le somme assicurate, i limiti ed il premio sono soggetti ad una rivalutazione costante del 5% degli importi iniziali. Restano fermi gli importi delle franchigie ove previste.

### Caratteristiche costruttive dei locali

**L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati e le relative dipendenze, siano costruiti in materiale incombustibile.**

Possano comunque essere costruiti in materiale combustibile:

- solai e strutture portanti del tetto;
- pareti esterne e manto di copertura del tetto fino ad un terzo delle loro singole superfici;
- manto di copertura del tetto se in tegole bituminose;
- soppalchi;
- materiali usati per impermeabilizzazioni o rivestimenti.

### Colpa grave e dolo

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se avvenuti con:

- **colpa, anche grave**, dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato stesso deve rispondere a norma di legge e degli ospiti eventualmente presenti nell'abitazione. Verso questi soggetti la società rinuncia a valersi dell'azione di rivalsa che le compete ai sensi e per gli effetti dell'art. 1916 Codice Civile;
- **dolo** delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### Beni posti all'aperto

L'assicurazione è estesa ai beni posti all'aperto nell'area di pertinenza dei locali assicurati, salvo quanto previsto per i danni causati da fenomeni atmosferici.

### Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata a **"valore a nuovo"**.

Per valore a nuovo si intende:

#### per i locali:

- la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

#### per il contenuto e i preziosi:

- il costo di rimpiazzo dei beni assicurati - ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni - con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Resta comunque pattuito che **non potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro.**

### Forma della assicurazione

L'assicurazione si intende prestata a **"primo rischio assoluto"** e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

### Franchigia

La Società, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a € 150, non corrisponderà all'Assicurato alcun indennizzo.

**Se la somma risulterà superiore a € 150 e sino a € 500, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società con la detrazione della somma di € 150 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.**

Se la somma risulterà di importo superiore a € 500 la Società procederà all'indennizzo senza far luogo a detrazioni.

**Relativamente ai danni causati dalla fuoriuscita di liquidi a seguito della rottura accidentale o del guasto di apparecchi elettrodomestici o dei relativi raccordi, l'indennizzo avverrà previa deduzione di una franchigia di € 500.**

### Comproprietà dei beni assicurati

In caso di comproprietà dei beni assicurati, se l'assicurazione è stipulata da uno solo dei comproprietari, la copertura è operante anche per la parte di beni degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

## • IN CASO DI SINISTRO

### Obblighi

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, telefonando alla Centrale Operativa di Mondial Assistance ai seguenti numeri:
  - 800.802164 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
  - 02.26609626 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

### L'Assicurato deve inoltre:

- 3) fare, nei 5 gg. successivi - relativamente a sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio o atti vandalici o dolosi - dichiarazione scritta all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 4) conservare - fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società - le tracce e i residui del sinistro senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro, che possa esser richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### Determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per i "Locali", per il "Contenuto" e per i "Preziosi", anche se assicurati con somma unica, l'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

#### LOCALI

##### 1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo dei locali assicurati, escludendo il valore dell'area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

##### 2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al **valore a nuovo** si stabilisce il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno di cui sopra determinerà l'indennità complessiva.

**Resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).**

Il pagamento del supplemento di indennità sarà eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuta l'effettiva riparazione o ricostruzione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

#### CONTENUTO E PREZIOSI

##### 1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

**Relativamente alle collezioni, la Società pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.**

##### 2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al **valore a nuovo**, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni distrutti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.

**L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.**

Resta inoltre convenuto che **in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore dello stesso determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).**

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

#### **Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, **a condizione che**, fatti salvi tutti gli obblighi cui deve adempiere l'Assicurato, **non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata.**

**Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 45 gg. dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo.**

**La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se la condizione valore a nuovo non esistesse.**

**Trascorsi 90 gg. dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.**

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

#### **Assicurazione presso diversi Assicuratori**

**Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.**

L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo degli assicuratori. In questo caso la Società liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, sempreché lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

#### **Ispezione delle cose assicurate**

**La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

#### **Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg., sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'art. 2742 Codice Civile.

#### **Riduzione della somma assicurata - Reintegro**

In caso di sinistro la somma assicurata, ridotta per effetto del sinistro stesso, viene automaticamente reintegrata al valore originario indicato in polizza. Per effetto di tale operazione **l'Assicurato autorizza la Società, al momento della corresponsione dell'indennizzo, a trattenere dallo stesso l'equivalente del premio necessario al suddetto reintegro.**

## • CLAUSOLE PARTICOLARI

*(valide solo se richiamate nell'apposito spazio del certificato di assicurazione)*

### A) VINCOLO

**Limitatamente al settore Incendio ed in relazione ai locali assicurati, la presente polizza si intende vincolata ad ogni effetto a favore dell'Istituto**, come da rogito ivi indicato, per cui viene convenuto tra le parti che, in caso di sinistro, il risarcimento che fosse liquidato a termini di polizza sarà dalla Società pagato all'Istituto indicato in polizza, ovviamente previa liquidazione di quanto eventualmente dovuto al beneficiario di un possibile vincolo preesistente.

Non potranno, del pari, su richiesta dell'Assicurato, avere luogo - limitatamente al settore Incendio ed in relazione ai locali assicurati - diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta del contratto senza il consenso del suddetto Istituto.

La Società si impegna da parte sua a notificare all'Istituto il mancato pagamento dei premi di assicurazione ed a considerare frattanto l'Istituto coperto fino alla concorrenza del suo credito, nei limiti della somma assicurata.

### B) VINCOLO CON TESTO DA ALLEGARE

#### C) PAGAMENTO UNICO ANTICIPATO

Il premio della presente polizza è relativo all'intero periodo di assicurazione indicato nel certificato di assicurazione ed è corrisposto in un'unica soluzione all'atto della stipulazione della polizza; l'articolo "Proroga dell'assicurazione" delle "Condizioni Generali di Assicurazione" si intende abrogato.

**In caso di estinzione del mutuo è facoltà dell'Assicurato di richiedere la risoluzione del contratto ma il recesso potrà essere esercitato solo dopo il decimo anno.**

**Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale ed avrà effetto dalla scadenza stessa o da quella successiva nel caso in cui non siano stati rispettati i termini suddetti.**

La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di assicurazione, relativa al periodo di rischio non corso.

### D) VEDI ALLEGATO

## ASSISTENZA CASA

### • GARANZIE PRESTATE

Le garanzie di Assistenza previste sono prestate dalla Società, tramite la Centrale Operativa di Mondial Service Italia Srl di proprietà della Compagnia di Assicurazione Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N°. 30, 20131 Milano - in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale "Mondial Assistance"

Tramite la Centrale Operativa di Mondial Assistance, la Società si impegna a fornire all'Assicurato le seguenti garanzie di assistenza:

#### **Assistenza legale telefonica**

Mondial Assistance, 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno, fornisce - tramite la propria Centrale Operativa - un servizio gratuito di informazione legale telefonica di "prima necessità"; ciò consente all'Assistito di ottenere con notevole rapidità - qualora si verificano situazioni che necessitino di una pronta soluzione - informazioni e chiarimenti in ordine a leggi e/o normative inerenti fatti della vita privata: proprietà, diritti di successione, circolazione stradale **con esclusione però di quanto concerne problematiche inerenti l'attività organizzata imprenditorialmente o comunque a carattere autonomo.**

#### **Rientro dell'assistito**

Qualora, mentre l'Assistito si trovi in viaggio, si verifichi un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che produca danni di tale gravità da rendere necessaria la presenza dell'Assistito stesso in loco, Mondial Assistance provvederà ad organizzarne il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio **fino ad un massimo di € 250.**

#### **Invio della Guardia Giurata**

Qualora l'Assistito si trovi in viaggio, in caso di gravi danni ai mezzi di chiusura dell'abitazione prodotti da uno degli eventi previsti in polizza, tali da rendere necessaria la sorveglianza dei locali, Mondial Assistance provvederà ad organizzare la suddetta sorveglianza a proprie spese **per un periodo non superiore a 24 ore.**

#### **Invio di un idraulico**

In caso di rottura, otturazione o comunque di guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico che provochino un allagamento od una mancanza di erogazione d'acqua all'abitazione, di gravità tale da rendere necessario un pronto intervento, Mondial Assistance provvederà, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 - compresi i giorni festivi - ad inviare un idraulico, tenendo a proprio carico le spese inerenti il costo sia dell'uscita che della prima ora di manodopera **sino ad un massimo di € 200; tale prestazione è fornita per un massimo di tre volte durante il corso dell'annualità assicurativa.**

#### **Invio di un elettricista**

In caso di guasto all'impianto elettrico dell'abitazione che necessiti di un pronto intervento Mondial Assistance provvederà, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 - compresi i giorni festivi - ad inviare un elettricista, tenendo a proprio carico le spese inerenti il costo sia dell'uscita che della prima ora di manodopera **sino ad un massimo di € 200; tale prestazione è fornita per un massimo di tre volte durante il corso dell'annualità assicurativa.**

#### **Invio di un fabbro**

In caso d'impossibilità di accesso o di uscita dai locali o impossibilità di chiusura dell'abitazione a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi e/o mal funzionamento della serratura, effrazione o tentata effrazione della porta d'ingresso, Mondial Assistance provvederà, 7 giorni su 7, 24 ore su 24 - compresi i giorni festivi - ad inviare un fabbro per il pronto intervento, tenendo a proprio carico le spese inerenti il costo sia dell'uscita che della prima ora di manodopera **sino ad un massimo di € 200; tale prestazione è fornita per un massimo di tre volte durante il corso dell'annualità assicurativa.**

#### **Delimitazioni e precisazioni**

- Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza:**
  - di guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
  - di terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
  - di dolo dell'Assicurato;
  - di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione**, salvo che l'Assicurato non sia stato preventivamente autorizzato dalla centrale operativa.
- Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di conclusione della prestazione del servizio.**
- Ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile, all'Assicurato che godesse di ulteriori prestazioni di assistenza in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società.
- Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile.

### **Validità territoriale**

**L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

## **• IN CASO DI SINISTRO**

### **Obblighi**

Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance, valgono le seguenti disposizioni:

- **l'Assistito deve contattare preventivamente la Centrale Operativa telefonando ai seguenti numeri:**
  - 800.802164 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
  - 02.26609626 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia);

### **indicando con precisione:**

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- ubicazione dell'abitazione assicurata e il numero di polizza.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa di Mondial Assistance, deve essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère N° 30, 20131 Milano. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:

- farsi rilasciare dall'Operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero del conto corrente con il relativo codice CIN, ABI e CAB.

# FURTO E RAPINA

---

## • RISCHI ASSICURATI

### Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza l'Assicurato in caso di:

#### Furto

Furto dei beni assicurati, a condizione che il ladro sia entrato nell'abitazione in uno dei seguenti modi:

- a) attraverso le aperture dei locali verso l'esterno con scasso e/o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle stesse oppure usando in modo fraudolento le chiavi e/o utilizzando grimaldelli o altri arnesi simili;
- b) attraverso brecce e/o aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

#### Rapina

Rapina dei beni assicurati avvenuta all'interno dell'abitazione o delle relative dipendenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali.

La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'abitazione o delle relative dipendenze;

#### Guasti cagionati dai ladri

Guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati:

- a) ai beni assicurati;
- b) per atti vandalici ai beni assicurati, **fino alla concorrenza del 10% della somma rispettivamente assicurata per ogni abitazione;**
- c) ai locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compreso il furto di fissi ed infissi, **fino alla concorrenza di € 1.500 nei limiti delle somme assicurate.**

## FURTO E RAPINA ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato in caso di:

#### Scippo

Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene;

#### Rapina

Sottrazione di cose mediante violenza o minaccia alle persone anche nel caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati in seguito a violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone;

#### Furto con destrezza

Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato;

#### Furto a seguito di malore

Furto commesso a seguito di malore improvviso dell'Assicurato, dei suoi familiari e/o di altre persone con lui stabilmente conviventi;

#### Rapina di vestiario in guardaroba

Rapina di pellicce e capi di vestiario depositati presso appositi servizi di custodia di ristoranti, teatri e altri luoghi aperti al pubblico, a condizione che vi sia stata rapina nei confronti del personale addetto.

L'assicurazione all'esterno dell'abitazione è prestata - **entro i confini dell'Europa, dell'U.S.A e del Canada** - esclusivamente per pellicce, preziosi, valori, capi di abbigliamento ed oggetti di ornamento personale in genere, borse, borsette, orologi, penne stilografiche, occhiali documenti d'identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL e, **con il limite di € 500**, denaro, a condizione che - tranne per il caso di rapina di vestiario in guardaroba - questi oggetti siano indossati o comunque a portata di mano dell'Assicurato. **In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 20%, ferma la franchigia indicata in polizza che deve intendersi come minimo assoluto.**

#### Rischi esclusi

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;

- commessi od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
  - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
  - da persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
  - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali adibiti ad abitazione principale e contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, carte di credito e/o di debito, titoli di credito in genere o denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno.

## • BENI ASSICURATI

La Società assicura:

### Contenuto

Il contenuto dei locali dell'abitazione dell'Assicurato costituito da:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso personale e domestico, compresa l'attrezzatura per attività del tempo libero, dell'Assicurato, dei suoi addetti ai servizi domestici e degli ospiti;
- pellicce, tappeti, servizi d'argenteria, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, collezioni, raccolte, oggetti d'arte, statue, **con il massimo indennizzo di € 15.000 per singolo oggetto**;
- documenti di identità, passaporti, patenti, libretti INPS e INAIL;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione ed allarme, antenne radioteletrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua, telefono di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni, tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, nonché porte di ingresso dei singoli appartamenti;
- il contenuto dei locali delle dipendenze - anche in corpo separato o comunque non comunicanti coi locali di abitazione, purché ad uso esclusivo dell'Assicurato - costituito da: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per l'attività del tempo libero **con il limite di indennizzo del 5% della somma assicurata con il massimo di € 500 per singolo oggetto**.

**Restano esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore ed i motori dei natanti.**

### Preziosi

I preziosi, i gioielli e gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose e le perle naturali o coltivate, le carte valori, i titoli di credito in genere, compreso - **con il limite di indennizzo di € 1.500** - il denaro.

### Preziosi in cassaforte

Per la sola garanzia Furto, se i preziosi sono interamente custoditi in cassaforte, la relativa somma assicurata si intende raddoppiata, a condizione che il ladro abbia violato questo mezzo di custodia mediante rottura o scasso.

### Contenuto e preziosi in villeggiatura

Il vestiario e gli oggetti personali, i preziosi, il denaro ed i valori quando siano portati dall'Assicurato in locali di villeggiatura, compresa la dimora secondaria - purché ubicati in Europa - limitatamente al periodo della loro permanenza in luogo, **fino alla concorrenza del 10% delle somme rispettivamente assicurate per "Contenuto" e "Preziosi" dell'abitazione principale.**

### Contenuto e Preziosi in riparazione

Gli oggetti personali, i capi di vestiario ed i preziosi temporaneamente in riparazione presso terzi, **fino ad un massimo pari al 10% delle somme rispettivamente assicurate.**

**Nel caso di abitazione locata, in uso o comodato a terzi, si assicura il solo "Contenuto" di proprietà dell'Assicurato.**

## • OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

### Rivalutazione annuale

Ad ogni scadenza annuale le somme assicurate, i limiti e il premio, sono soggetti ad una rivalutazione costante del 5% degli importi iniziali.

### Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e protezione dei locali

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti i beni assicurati sia costruito in muratura, con tolleranza di altro materiale per le pareti esterne fino ad un terzo delle loro singole superfici.

**Se le aperture verso l'esterno sono situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, valgono le seguenti disposizioni:**

- ogni apertura deve essere difesa da inferriate che non consentano l'accesso senza loro scasso e/o rottura oppure da serramenti come porte, tapparelle, vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti ed altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno;
- se in caso di furto si riscontra che i mezzi di difesa delle aperture hanno caratteristiche inferiori a quanto sopra disciplinato, la Società corrisponderà ugualmente l'indennizzo, purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali;
- in caso di furto avvenuto attraverso le aperture con la sola rottura di vetro non antisfondamento, la Società corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 20%, ferma la franchigia esistente in polizza che deve intendersi come minimo assoluto;
- se il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma vi siano persone presenti nell'abitazione, la Società corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 10%, ferma la franchigia esistente in polizza che deve intendersi come minimo assoluto.

### Valore a nuovo

L'assicurazione è prestata a "valore a nuovo".

Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati - ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni - con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

**Resta comunque pattuito che non potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore che il bene stesso aveva al momento del sinistro.**

### Forma della assicurazione

L'assicurazione si intende prestata a "primo rischio assoluto" e quindi la Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

### Franchigia

**La Società, in caso di sinistro, quando la somma da liquidare a termini di polizza sia uguale o inferiore a € 150, non corrisponderà all'Assicurato alcun indennizzo.**

**Se la somma risulterà superiore a € 150 e sino a € 500, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società con la detrazione della somma di € 150 che rimarrà sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.**

Se la somma risulterà di importo superiore a € 500 la Società procederà all'indennizzo senza far luogo a detrazioni.

### Comproprietà dei beni assicurati

In caso di comproprietà dei beni assicurati, se l'assicurazione è stipulata da uno solo dei comproprietari, la copertura è operante anche per la parte di beni degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

## • IN CASO DI SINISTRO

### Obblighi

#### In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
- 2) darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, telefonando alla Centrale Operativa di Mondial Assistance ai seguenti numeri:
  - 800.802164 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
  - 02.26609626 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

**L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

L'Assicurato deve inoltre:

- 3) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno e indicando la Società ed il numero di polizza;
- 4) fornire alla Società, entro i 5 gg. successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- 5) denunciare, inoltre, tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - ove la legge lo consenta - la relativa procedura di ammortamento;
- 6) conservare fino all'avvenuto accertamento del danno da parte della Società gli indizi e le tracce materiali del reato - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
- 7) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni sottratti o danneggiati, mettendo comunque a disposizione conti, fatture o qualsiasi documento in relazione al sinistro che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### Determinazione del danno

L'ammontare del danno verrà calcolato come segue:

### CONTENUTO E PREZIOSI

#### 1) Determinazione dell'ammontare del danno al momento del sinistro

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose sottratte o danneggiate con altre nuove, uguali od equivalenti, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per rimpiazzare le cose sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

**Relativamente alle collezioni, la Società pagherà il valore dei pezzi sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui al precedente capoverso, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino ad un massimo del 30% del valore della collezione stessa.**

#### 2) Supplemento di indennizzo valore a nuovo

Essendo la garanzia prestata in base al **valore a nuovo**, ad eccezione degli oggetti d'arte e d'antiquariato e delle collezioni, si stabilisce per i beni sottratti o danneggiati il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato come al punto 1), determina l'indennità complessiva in base al valore a nuovo.

**L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato, non potrà in alcun caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale od equivalente.**

Resta inoltre convenuto che **in nessun caso potrà essere indennizzato per singolo bene un importo superiore al doppio del valore dello stesso determinato in base al risultato delle stime di cui al punto 1).**

Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è avvenuto l'effettivo rimpiazzo o riparazione secondo il preesistente tipo e genere, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

## TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- 3) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

**Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

## Recupero delle cose rubate

**Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.**

**Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.** In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.

**Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.**

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

## Valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.

## Assicurazione presso diversi Assicuratori

**Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.**

L'Assicurato può richiedere l'indennizzo ad uno solo degli assicuratori. In questo caso la Società liquiderà il sinistro, fermo il limite dell'ammontare del danno indennizzabile e di eventuali scoperti e/o franchigie, semprechè lo stesso non superi le somme assicurate, e avrà diritto di regresso nei confronti degli altri assicuratori.

## Ispezione delle cose assicurate

**La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

## Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 gg., sempre che non sia stata fatta opposizione secondo l'art. 2742 Codice Civile.

## Riduzione della somma assicurata - Reintegro

In caso di sinistro la somma assicurata, ridotta per effetto del sinistro stesso, viene automaticamente reintegrata al valore originario indicato in polizza. Per effetto di tale operazione **l'Assicurato autorizza la Società, al momento della corresponsione dell'indennizzo, a trattenere dallo stesso l'equivalente del premio necessario al suddetto reintegro.**



# RESPONSABILITÀ CIVILE

---

## • RISCHI ASSICURATI

### Oggetto dell'assicurazione

#### R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, esclusi i rischi inerenti ad attività professionali.

A titolo esemplificativo sono altresì compresi i seguenti rischi:

#### Abitazione principale e secondaria

Conduzione dell'abitazione principale e secondaria dell'Assicurato comprese le relative pertinenze;

#### Committenza

Committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e secondaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;

#### Attività del tempo libero

Attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca, nautica a remi ed a vela senza motore ausiliario, con qualsiasi natante, purché di lunghezza non superiore a mt.7,5, limitatamente al Mare Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;

#### Proprietà ed uso di animali

Proprietà ed uso di animali domestici, cavalli ed altri animali da sella;

#### Detenzione ed uso di armi

Detenzione ed uso di armi e relative munizioni semprechè l'assicurato sia in possesso dei regolari permessi di legge;

#### Pratica di sport

Pratica di sport, comprese le gare, sempreché non vengano esercitati a livello professionistico; relativamente alla pratica del modellismo, sono in ogni caso esclusi i danni ai modelli;

#### Consumo di cibi

Consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione od avvelenamento;

#### Velocipedi

Proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore;

#### Guida di veicoli da parte di minori

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da minori all'insaputa dell'Assicurato, dei quali egli debba rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 della Legge 24 Dicembre 1969, n. 990.

L'assicurazione si intende estesa:

#### Proprietà dei locali

Alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei locali adibiti ad abitazione principale e secondaria della famiglia e degli impianti fissi destinati alla conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelericetrasmittenti, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati anche tenuti a giardino, delle strade private e recinzioni.

Nel caso in cui i locali assicurati facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato, quale condomino, debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini;

#### Dolo

Alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere, compresi i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

L'assicurazione vale, con i limiti indicati, anche per:

### **Danni da incendio**

I danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata nei limiti del massimale assicurato, fino alla concorrenza di € 300.000 per sinistro;

### **Inquinamento accidentale**

I danni derivanti da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. La garanzia è prestata nei limiti del massimale assicurato, fino alla concorrenza di a € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo;

### **Interruzione di attività**

I danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata nei limiti del massimale assicurato, fino alla concorrenza di a € 50.000 per sinistro e per anno assicurativo;

### **Locali di villeggiatura**

I danni causati da incendio, esplosione o scoppio ai locali temporaneamente presi in locazione per la villeggiatura, nonché all'arredamento ivi contenuto. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, nei limiti del massimale assicurato, fino alla concorrenza di € 30.000 per sinistro e per anno assicurativo.

### **R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965, n. 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti ai servizi domestici, assicurati ai sensi del predetto D.P.R.; la garanzia si intende estesa anche ai lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali.

La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

**Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.**

### **Rischi esclusi**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti:**

- dall'esercizio dell'attività venatoria;
- da furto;
- a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla garanzia "Locali di villeggiatura";
- da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a mt.7,5 - e da impiego di aeromobili;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto previsto dalla garanzia "Guida di veicoli da parte di minori";
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente.
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura.

Relativamente alla responsabilità civile da proprietà dei locali, **l'assicurazione non comprende i danni derivanti:**

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni, salvo quanto previsto dalla garanzia "Committenza";
- dall'esercizio, nei locali, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni.
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura.

### **Persone non considerate terzi**

**Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:**

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- le persone che, essendo con l'Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente la manutenzione e pulizia dei locali e dei relativi impianti nonché la conduzione di questi ultimi.

Limitatamente ai danni da fuoriuscita di acqua e limitatamente ai danni previsti dalla garanzia "Danni da Incendio", tuttavia - se non conviventi con l'Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte - i genitori, i figli e gli altri parenti o affini sono considerati terzi.

## • OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

### **Rivalutazione annuale**

Ad ogni scadenza annuale i massimali, i limiti ed il premio sono soggetti ad una rivalutazione costante del 5% degli importi iniziali

### **Pluralità di Assicurati**

Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

### **Comproprietà dei locali**

In caso di comproprietà dei locali abitati dall'Assicurato la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

### **Stato dei locali**

Relativamente alla responsabilità civile della proprietà dei locali, **l'assicurazione è valida a condizione che il fabbricato sia in normale stato di manutenzione e conservazione.**

### **Validità territoriale**

**L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo, salvo quanto previsto dalla garanzia "Attività del tempo libero".**

## • IN CASO DI SINISTRO

### **Obblighi**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile telefonando alla Centrale Operativa di Mondial Assistance ai seguenti numeri:

- 800.802164 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
- 02.26609626 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

### **Gestione delle vertenze. Spese di resistenza**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

### **Altre assicurazioni**

**Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri**, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di preesistenza di altra assicurazione per gli stessi rischi, la presente copertura sarà operante per l'eccedenza dei massimali di primo rischio.

## • RISCHI ASSICURATI

### Oggetto della assicurazione

La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso della Società;
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società.

L'assicurazione viene prestata nell'ambito della vita privata, nonché nell'ambito dell'attività di prestatore di lavoro subordinato e non si riferisce pertanto all'attività industriale, commerciale, artigianale e comunque di lavoro autonomo.

Sono compresi in garanzia:

- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi comprese le pretese che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o di ciclomotori di cilindrata fino a 50cc. od infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
- la difesa contro l'imputazione per reati colposi;
- le controversie relative a prestazioni di lavoro subordinato delle persone assicurate, nonché le controversie relative a rapporti di lavoro con i collaboratori familiari;
- le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore a € 20.000, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto garanzie assicurative prestate da Compagnie del Gruppo Allianz, attraverso la Convenzione UniCredit Banca S.p.A.;
- le controversie derivanti da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali di abitazione (principale o secondaria) occupati dall'Assicurato;
- la difesa contro l'imputazione per reati dolosi in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 C.P.P. 1° comma), esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Società rimborserà le spese di difesa alla conclusione del procedimento;
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile della famiglia ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'Assicurazione di Responsabilità Civile (art. 1917 Codice Civile);
- le vertenze con Enti o Istituti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali.

La Società inoltre assicura gli oneri relativi all'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell'assicurazione e i relativi rischi assicurati fornendo anche informazioni sulle modalità e i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Ras Tutela giudiziaria 800/820136 in funzione 24 ore su 24, può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica "di prima necessità" che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti, attinenti alla vita privata.

### Rischi esclusi

**L'assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:**

- vertenze fra più persone assicurate con la stessa Polizza;
- violazioni conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dal paragrafo Oggetto dell'Assicurazione;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario od amministrativo;
- contratti di compravendita di beni immobili;
- la locazione o la proprietà di immobili non costituenti l'abitazione principale o secondaria dell'Assicurato;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni;
- fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori e controversie derivanti da contratto di agenzia;
- casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie di valore inferiore a € 100 (valore in lite), oppure, limitatamente alle controversie contrattuali, a € 250.

**La garanzia non vale inoltre per:**

- le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- gli oneri di natura fiscale, le spese di registrazione e di pubblicazione delle sentenze nonché quelle connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose.

- **OPERATIVITA' DELLA GARANZIA**

**Rivalutazione annuale**

Ad ogni scadenza annuale i massimali, i limiti ed il premio sono soggetti ad una rivalutazione costante del 5% degli importi iniziali

**Inizio dell'evento assicurativo**

**La garanzia vale per i sinistri insorti nel periodo di validità del contratto sempreché manifestatisi e denunciati entro 6 mesi dalla cessazione del contratto.** Per inizio del caso assicurativo si intende il momento in cui una delle due parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

**La garanzia non opera nei casi insorgenti da rapporti contrattuali che siano stati disdetti da una delle Parti prima della stipulazione della presente assicurazione.**

**Per le controversie conseguenti a violazione di contratto la garanzia viene prestata per gli eventi assicurativi insorti dopo tre mesi dalla decorrenza del contratto di assicurazione.**

**Validità territoriale**

**La garanzia vale per l'Europa.**

## • IN CASO DI SINISTRO

### Modalità per la denuncia del sinistro

**L'Assicurato deve** immediatamente darne avviso entro 3 gg. da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile telefonando alla Centrale Operativa di Mondial Assistance ai seguenti numeri:

- 800.802164 Linea Verde per telefonare dall'Italia;
- 02.26609626 (chiamando dall'estero anteporre i prefissi necessari per l'Italia).

**La denuncia deve contenere** la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, **l'Assicurato deve poi far seguire**, a pena di decadenza del diritto alla garanzia assicurativa, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di tre mesi dall'eventuale sollecito scritto da parte della Società.

**L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società** tutti gli atti e documenti occorrenti, a regolarizzarli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

### Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

**L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.**

**Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.**

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma di legge. L'arbitro provvede secondo equità.

**Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società. **Non potranno pertanto essere rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da Avvocati corrispondenti.**

La Società, preso atto della designazione del legale, assumerà a proprio carico le spese relative.

**La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.**

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

L'incarico professionale al legale o al perito verrà conferito esclusivamente dalla Società. **La Società non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.**

## DEFINIZIONI

---

**Assicurato:**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione compreso il coniuge o il convivente more uxorio e - se stabilmente conviventi - i loro parenti e affini.

**Cassaforte:**

Il mezzo di custodia costituito da contenitore avente almeno le seguenti caratteristiche:

- a) pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- b) movimento di chiusura azionante catenacci posti su almeno un lato del battente, riferato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- c) le casseforti a muro devono essere dotate di un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- d) le casseforti non a muro devono avere un peso minimo di 100 Kg.; in caso contrario devono essere ancorate al pavimento.

**Collezione:**

Una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti o beni di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.

**Franchigia:**

La parte di danno, liquidato a termini di polizza, che l'Assicurato tiene a suo carico.

**Furto:**

L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Incombustibilità:**

La proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Polizza:**

Il documento che prova l'assicurazione.

**Premio:**

La somma dovuta dall'Assicurato.

**Prestatori di lavoro:**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro, nell'ambito della gestione dell'attività domestica e/o familiare e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

**Rapina:**

L'impossessamento, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**Scoperto:**

L'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di polizza, che viene dedotto dall'indennità. Questo importo rimane a carico dell'Assicurato.

**Sinistro:**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:**

CREDITRAS ASSICURAZIONI S.p.a. con sede sociale in C.so Italia 23 – Milano - per le garanzie Incendio All Risks e Assistenza Casa, Furto e Rapina, Responsabilità Civile.

RAS TUTELA GIUDIZIARIA S.p.A. con sede sociale in C.so Italia 23 – Milano - per la garanzia Tutela Giudiziaria.

**Solaio:**

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Tetto:**

L'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Vetro antisfondamento:**

Manufatto di vetro, policarbonato o simili che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

---

### Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892,1893 e 1894 Codice Civile).

### Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

**L'esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dall'Assicurato in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri.**

### Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati presso la **UniCredit Banca S.p.A.** ove l'Assicurato detiene il conto corrente e/o un libretto di risparmio nominativo e/o un qualsiasi altro rapporto.

**Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 Codice Civile).**

**In caso di chiusura del predetto rapporto, la garanzia prestata cessa dalle ore 24 della prima scadenza annuale (o di rata mensile se previsto il frazionamento del premio) successiva, con contestuale risoluzione del contratto.**

Nel caso di pagamento frazionato è data facoltà all'Assicurato, mediante richiesta scritta alla Società, di far proseguire la copertura fino alla prima scadenza annuale successiva alla chiusura del rapporto intrattenuto, mediante pagamento del premio residuo, a completamento dell'annualità, in un'unica soluzione. Da tale scadenza il contratto dovrà intendersi comunque risolto.

### Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Proroga dell'assicurazione

**In mancanza di disdetta da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata di un anno e così successivamente.**

### Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### Condizione di validità

Le garanzie previste nei vari settori sono valide solo se espressamente richiamate nel certificato di assicurazione ed in quanto sia stato corrisposto il relativo premio.

**CredItRas Assicurazioni S.p.A.**

Sede Legale: Corso Italia 23, 20122 Milano  
Telefono 02 7216.1 - Fax 02 7216.4032  
Capitale Sociale € 10.000.000,00 int. vers.

Codice Fiscale, Partita IVA  
e iscrizione al Registro delle Imprese  
di Milano: N. 08965220158  
R.E.A. di Milano N. 1257893

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni  
con D.M. 19/3/1990  
Società rientrante nell'area di consolidamento  
del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.

**RAS Tutela Giudiziarla S.p.A.**

Sede Sociale: Corso Italia 23 - 20122 Milano  
Direzione Generale:  
C.so di Porta Romana 17 - 20122 Milano  
Tel. 02. 7216.1 - Fax 02. 7216.7653  
Fax Assunzioni 02. 7216.7666  
Sinistri 02. 7216 7696-7

Impresa autorizzata  
all'esercizio delle assicurazioni con  
Decreto Ministeriale del 23.04.1988  
(G.U. 10.05.1988 N. 108)  
Capitale Sociale € 5.575.000,66  
interamente versato

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione  
al Registro delle Imprese di Milano  
N. 08881200151 - R.E.A. di Milano 1254345  
Società con Socio Unico  
rientrante nell'area di consolidamento  
del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.